

Formazione continua unica di revisori commercialisti solo con convenzione

Per evitare la duplicazione devono stipularla MEF e CNDCEC; l'obbligo della formazione per il revisore legale decorre dal 1° gennaio 2017

/ Flavio DEZZANI

Per consentire ai dottori commercialisti – che sono anche revisori legali – di **non duplicare** la loro formazione continua è necessario che il CNDCEC ed il MEF stipulino una convenzione in base all'art. 5 comma 10 del DLgs. 39/2010 (così come sostituito dal DLgs. 17 luglio 2016 n. 135).

La **formazione continua** è, infatti, distintamente disciplinata:

- per l'attività di revisore legale dall'art. 5 del DLgs. 39/2010;
- per l'attività di dottore commercialista ed esperto contabile dal DLgs. 28 giugno 2005 n. 139.

L'**obbligo** della formazione continua del revisore legale decorre dal 1° gennaio 2017 (art. 27 comma 4 del DLgs. 135/2016) e consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

Almeno metà del programma di aggiornamento deve riguardare le **materie caratterizzanti** la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Per il revisore legale, il periodo di formazione continua è **triennale** e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In ciascun anno, il revisore legale deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

Il revisore legale che è anche dottore commercialista o esperto contabile potrebbe beneficiare dell'"equivalen-

za" stabilita dal comma 10 dell'art. 5 del DLgs. 39/2010 – previa **dichiarazione di conformità** del MEF – tra la formazione continua del revisore legale e quella del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

In questo caso, gli Ordini professionali devono comunicare annualmente al MEF l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori legali che hanno preso parte ai programmi formativi, nell'ambito della formazione continua prevista dai singoli Ordini professionali.

Il CNDCEC dovrebbe, quindi, stipulare un accordo con il MEF per consentire ai dottori commercialisti-revisori legali di non duplicare la loro formazione continua: una in qualità di revisore legale (60 crediti, nel triennio) e una in qualità di dottore commercialista (90 crediti, sempre nel triennio).

Sono 120.000 i revisori-commercialisti

Non bisogna dimenticare che i revisori legali-dottori commercialisti sono oltre **120.000 professionisti**.

Posto che, per i revisori legali, la decorrenza della formazione continua è il 1° gennaio 2017, la convenzione tra il CNDCEC ed il MEF dovrebbe essere stipulata il più presto possibile.

Inoltre, gli Ordini territoriali dovrebbero inserire nei loro programmi di formazione continua eventi relativi alle materie tipiche della revisione legale sopra riportate, ovvero **gestione di rischio e controllo interno**, principi di revisione nazionali ed internazionali, disciplina della revisione, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione.

Gli eventi aventi ad oggetto tali argomenti dovranno essere seguiti dai revisori legali-dottori commercialisti per almeno 10 crediti per ogni anno del triennio.